



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 30 del 29/06/2021**

# INDICE

## Sommario

<b>TITOLO I.....</b>	<b>4</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 –OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 –ISTITUZIONE DELLA TARI.....	4
ART. 3 –DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....	5
ART. 4 –PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI.....	6
ART. 5 –SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	7
<b>TITOLO II.....</b>	<b>7</b>
<b>SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO.....</b>	<b>7</b>
ART. 6 –SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	7
ART. 7 –SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	8
<b>TITOLO III.....</b>	<b>9</b>
<b>DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....</b>	<b>9</b>
ART. 8 –DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	9
ART. 9 –COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE.....	9
ART. 10 –CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 11 –NUMERO DI OCCUPANTI.....	11
ART. 12 –CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>13</b>
<b>ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....</b>	<b>13</b>
ART. 13 –ESCLUSIONE DAL TRIBUTO.....	13
ART. 14 – AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI-USCITA SERVIZIO PUBBLICO DLGS 116/2020.....	15
ART. 15 –RIFIUTI SPECIALI.....	17
ART. 16 – AGEVOLAZIONI.....	18
ART. 17 –RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	19
ART. 18 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI.....	20
ART. 19 –RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	21
ART. 20 –AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE EMERGENZA COVID -19.....	22
ART. 21 –CUMULO DI RIDUZIONI.....	23
<b>TITOLO V.....</b>	<b>23</b>
<b>DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>23</b>
ART. 22 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.....	23
ART. 23 –MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	26
ART. 24 –TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO.....	27
ART. 25 –RISCOSSIONE DELLA TARI.....	27
ART. 26 –MINIMI RISCOUOTIBILI.....	29
ART. 27 –SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO.....	30
ART. 28 –FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	30
ART. 29 –MEZZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO.....	30
ART. 30– SANZIONI.....	31
ART. 31 –CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	32

<b>TITOLO VI</b> .....	<b>32</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>32</b>
ART. 32 –NORMATIVA DI RINVIO.....	32
ART. 33 –NORME ABROGATE.....	32
ART. 34 –EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....	32
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	34
ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI .....	36
ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO .....	37

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Palombara Sabina, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 641 -668 della L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. Le disposizioni di seguito riportate si legano, altresì, alle novità introdotte dall'art 1 Legge 160/2019 comma 792-814 nonché al Dlgs 116/2020 e a qualsiasi altra specifica previsione normativa in materia.

**Art. 2 – Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 – Definizione di Rifiuto**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; Non si considerano, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 4 – Presupposto oggettivo della TARI**

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di civile abitazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche e le pertinenze di civili abitazioni la presunzione di attitudine alla produzione di rifiuti si ha a prescindere dagli arredi o dall'attivazione dei pubblici servizi di erogazione

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituendo presunzione semplice l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile.

Tuttavia nel caso di utenze non domestiche in cui mancino gli allacci alle utenze e non siano stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, si applica la tariffa più bassa delle utenze non domestiche.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5 – Servizio di igiene urbana**

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/2007, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta "porta a porta" sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani avviati allo smaltimento nei punti di prossimità più vicini.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a un anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il Comune può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

##### **Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.



3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo alla data di accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

#### **Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore nell'anno precedente a quello considerato, si intendono confermate.
8. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

#### **Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ( $K_a(n)$ ) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ( $K_b(n)$ ) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

## Art. 11 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia o a quello del nucleo familiare come di seguito definito.

Ai fini del presente regolamento si considerano componenti il medesimo nucleo familiare:

- a. I soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo che il gestore accerti una diversa situazione di fatto.
- b. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica. Per il soggetto a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera tra quelle di cui è a carico, come componente il nucleo familiare;
- c. I coniugi anche se hanno diversa residenza anagrafica e anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone. I coniugi, non fanno parte dello stesso nucleo familiare quando:
  - È stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ovvero è stata ordinata la separazione o proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - A seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti ivi compresa l'esclusione dalla potestà sui figli e/o il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - Sussiste abbandono del coniuge.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà (**Principio di solidarietà**: l'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione. L'ente gestore della riscossione può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell'intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tariffa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti).

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
5. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
- Per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
  - Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti all'estero (iscritti AIRE), la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, e si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza quello di 4 unità.
  - Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a un anno nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

#### **Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ( $Kc(ap)$ ), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ( $Kd(ap)$ ), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti  $kc(ap)$  e  $Kd(ap)$  sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste di cui all'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Per locali ed aree di utenze non domestiche adibiti all'attività di agriturismo, nonché adibiti occasionalmente alla ristorazione o affitto sale per eventi, si applica la tariffa corrispondente alla categoria ristoranti ridotta nella misura del 50% sulla sola quota variabile (oltre alla eventuale tariffazione specifica se trattasi di attività stagionali).

#### **TITOLO IV**

#### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

##### **Art. 13 – Esclusione dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono destinati ovvero per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Balconi e terrazze scoperti.

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione:

- a) le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

- b) I locali e le aree utilizzati dalle ONLUS (non in modo temporaneo o occasionale) e dalle associazioni di volontariato che operano nel campo della cultura, del turismo, dello sport e del sociale in genere ivi compresi

i locali adibiti a sedi politiche o che si attivano per la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche locali, per lo svolgimento da parte delle stesse delle attività previste in statuto e che non prevedano scopi di lucro (es. biglietti di ingresso, attività parzialmente commerciali quali somministrazione di cibi o bevande ecc.), verranno comunque tassate le zone non adibite allo svolgimento dell'attività;

c) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto

d) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune o dalle proprie Società o Enti controllati (es. AST, Farmacia comunale, Pro Loco ecc), adibiti esclusivamente a compiti istituzionali (es. Locali gestiti in collaborazione con la Mu.Sa.)

e) locali, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti a titolo principale, destinati ad uso agricolo per la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale; Non si considerano, altresì, escluse le superfici produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di validità di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro e/o ristrutturazione straordinaria, salvo che l'immobile non venga utilizzato precedentemente alla fine dei suddetti lavori

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 14 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani-Uscita Servizio Pubblico Dlgs 116/2020**

Di seguito vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto

disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.

In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico. Per **recupero** si intende ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità e la relativa facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo: **comune.palombarasabina.rm@halleycert.it** indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, di cui si allega modello al presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo

contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal



servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 15 – Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta di una quota pari alla percentuale di seguito indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Autocarrozzerie	90%
Falegnamerie	90%
Officine riparazione veicoli	90%
Officine di elettrauto	90%
Distributori di carburanti	90%
Lavanderie	90%
Verniciatura	90%
Galvanotecnici	90%
Fonderie	90%
Qualsiasi altra attività non presente nell'elenco e che risulti nelle condizioni di cui al presente comma	90%

3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

#### **Art. 16 – Agevolazioni**

È riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al Gestore del servizio alle scadenze usuali.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale costituirà nel suo bilancio apposito fondo, finalizzato a coprire i costi delle agevolazioni concesse. Tale fondo sarà erogato rapportando la predetta somma percentualmente al numero delle domande presentate e comunque fino ad un massimo del 100% della sola quota variabile.

L'agevolazione tariffaria di cui sopra potrà avvenire solo su richiesta dell'intestatario dell'utenza e a condizione che lo stesso abbia contemporaneamente i seguenti requisiti:

- 1) Locatario o componenti del nucleo familiare, non proprietari di più di una unità immobiliare (non locata) nel territorio nazionale o proprietario della sola abitazione di residenza comprensiva di pertinenza;
- 2) Reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare (come definito nell'art. 17 17bis) non superiore a € 15.000,00, escluse indennità accessorie.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale la tariffa è dovuta.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione relativa al reddito lordo dell'anno precedente a quello nel quale è presentata la domanda
- Ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa dovuta per l'anno precedente.

Non possono usufruire della suddetta agevolazione gli utenti che si siano sottratti al pagamento di tributi o altre somme dovute, salvo che non dimostrino che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

È fatto obbligo agli utenti di comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'agevolazione

### **Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta per le seguenti categorie:
  - a) per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di utente non residente o che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, così come da determina;
  - b) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (come ad esempio gli agriturismi, sale per eventi o per feste), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi superiori a 183 giorni.
  - c) per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa, nonché per la parte non residenziale ove la stessa sia destinata allo stoccaggio e deposito dei propri prodotti.
  - d) per le utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le utenze medesime secondo le condizioni previste dal regolamento comunale vigente in materia ( Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati).
  - e) per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale e tenute a disposizione da residenti nel Comune.
  - f) per le famiglie con infermo o disabile a carico o comunque portatore di handicap grave e inabilità pari almeno al 60% in caso di patologie degenerative o dall'85% al 100% (con accompagnamento e non in grado di compiere gli atti quotidiani) e con reddito ai fini ISEE inferiore ad Euro 15.000,00.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

### **Art. 18 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Viene altresì accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui le stesse installino all'interno degli spazi commerciali espositivi (e per le metrature a ciò dedicate) distributori alla spina di alimenti e/o beni non alimentari, contribuendo così ad incentivare un maggior uso di prodotti senza imballaggio e quindi a una minore produzione di rifiuti. Qualora la superficie dedicata a tale tipologia di distribuzione dei prodotti sia maggiore del 50% di quella dell'intero esercizio commerciale la riduzione si estenderà automaticamente all'intera superficie.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

#### **Art. 19 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti urbani**

1. Per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a **riciclo** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e comunque in percentuale non superiore al 30% dell'importo relativo alla parte variabile della Tariffa.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo (o altro modo) e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tassa per la quota variabile.

**Per Riciclo:** si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
  - Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto urbano che viene avviato a riciclo;
  - Indicazione dei codici dei rifiuti urbani avviati a riciclo;
  - Periodo di avvio a riciclo.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti urbani prodotti.
6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - Autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
  - Copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
  - Documentazione di consegna dei rifiuti urbani avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti urbani sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

#### **Art. 20 – Agevolazioni straordinarie emergenza Covid -19**

1. Hanno diritto a riduzione tariffaria, relativamente all'anno 2021, le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, riconosciuta per la quota fissa e variabile nella misura stabilita nella seguente tabella:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, (esclusi luoghi di culto)	50%
2	Cinematografi e teatri	100%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0%
4	Campeggi, impianti sportivi (esclusi distributori carburanti)	50%
5	Stabilimenti balneari	50%
6	Esposizioni, autosaloni	50%
7	Alberghi con ristorante	80%
8	Alberghi senza ristorante	80%
9	Case di cura e riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie	50%
12	Studi professionali (escluse Banche ed istituti di credito)	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%
16	Banchi di mercato beni durevoli	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	50%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	100%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Pizza al taglio (esclusi Ortofrutta, pescherie, fiori e piante)	50%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0%
30	Discoteche, night club	50%
31	Ulteriore categoria	50%

2. Le agevolazioni sono determinate con riferimento alla parte fissa e variabile della tariffa dovuta nell'anno 2021 e, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate su richiesta dell'utente entro la data del 31 gennaio dell'anno per il quale la tariffa è dovuta, anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute.
3. Le categorie di utenze non domestiche non presenti nella tabella al comma 1, possono comunque presentare richiesta su apposito modello messo a disposizione sul portale del Comune allegando idonea documentazione comprovante le restrizioni nell'esercizio dell'attività; Il Funzionario responsabile curerà l'istruttoria entro il termine di 60 giorni comunicando l'idoneità e la misura della riduzione concedibile.

4. Le domande di cui al comma 3 del presente articolo, per poter essere valutate ai fini della tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate entro il 31/12/2021 al protocollo generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a disposizione dal Comune, richieste aventi i medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARI per gli anni successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.

#### **Art. 21 – Cumulo di riduzioni**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, le stesse, sono cumulabili fino ad un massimo del 50%

### **TITOLO V**

#### **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 31 dicembre dell'anno dall'inizio del possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.  
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.  
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TIA/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 31 dicembre dell'anno dall'intervenuta modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche:
    - Nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
    - Nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

- b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    - a) I dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
    - b) Il numero di codice fiscale;
    - c) L'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
    - d) La data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
    - e) I dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;



- f) Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) Eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h) L'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) Nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) I dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) Il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) Gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) I dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) L'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) L'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) L'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) La data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) I dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) L'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti i relativi produttori;
- l) Nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

### **Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo, comunque non inferiore all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza della reale individuazione della superficie calpestable, non meno dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti, non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARI, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

### **Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento**

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso equiparabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

#### **Art. 25 – Riscossione della TARI**

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, , ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la modalità di pagamento PagoPa la cui introduzione è stata resa obbligatoria, entro il 28/02/2021, dal Decreto Semplificazione n.76/2020.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in minimo due rate consecutive, secondo le disposizioni previste dal comma 688 dell'art 1 della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011, in relazione alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la data del 16/06 di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, procede ad emettere atto di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art 1 comma 792 della Legge 160/2019, da notificarsi al contribuente e i cui importi riportati devono essere versati, alla scadenza perentoria indicata nell'atto stesso.

5. Gli atti di accertamento esecutivi, così come descritti, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

6. Ai sensi degli art. 19/21 del D.P.R. 602/73 coordinato con D.Lgs 46/99 il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi, su richiesta del contribuente, da presentarsi entro i termini di scadenza del pagamento. Gli importi dovuti possono essere corrisposti in rate il cui numero viene determinato sulla base del reddito lordo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B.

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione

L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore per le utenze domestiche a € 50,00 per redditi lordi < € 12.000,00, né inferiore a € 100,00 per utenze non domestiche e per le utenze domestiche con redditi lordi > € 12.000,00.

**TABELLA A) UTENZE DOMESTICHE**

REDDITO LORDO ANNO PRECEDENTE	IMPORTO DOVUTO EURO					
	Fino a € 300,00	Da € 301,00 a € 500,00	Da € 501,00 a € 800,00	Da 801,00 a €1.000,00	Oltre € 1.000,00	Oltre € 6.001,00
Fino a € 8.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 8 rate	Fino a 10 rate	Fino a 11 rate	Fino a 12 rate	Fino a 36 rate
8.001,00-15.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 7 rate	Fino a 9 rate	Fino a 10 rate	Fino a 11 rate	Fino a 36 rate
15.001,00-36.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 6 rate	Fino a 8 rate	Fino a 9 rate	Fino a 10 rate	Fino a 36 rate
Oltre € 36.000,00	Fino a 3 rate	Fino a 4 rate	Fino a 6 rate	Fino a 7 rate	Fino a 8 rate	Fino a 36 rate

**TABELLA B) UTENZE NON DOMESTICHE**

REDDITO LORDO ANNO PRECEDENTE	IMPORTO DOVUTO EURO					
	Fino a € 400,00	Da € 401,00 a € 800,00	Da € 801,00 a € 1.000,00	Da a € 1.001,00 a € 2.000,00	Oltre € 2.000,00	Oltre € 6.001,00
Fino a € 8.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 7 rate	Fino a 9 rate	Fino a 11 rate	Fino a 13 rate	Fino 36 rate
8.001,00-15.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 6 rate	Fino a 8 rate	Fino a 10 rate	Fino a 11 rate	Fino 36 rate

<b>15.001,00-36.000,00</b>	Fino a 4 rate	Fino a 5 rate	Fino a 7 rate	Fino a 9 rate	Fino a 10 rate	Fino 36 rate
<b>Oltre € 36.000,00</b>	0 rate	Fino a 4 rate	Fino a 6 rate	Fino a 8 rate	Fino a 9 rate	Fino 36 rate

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a. Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b. Ha debiti scaduti e non pagati di qualsiasi natura, verso il gestore della riscossione;
- c. Si è sottratto al pagamento di tributi o altre somme dovute, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

7. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemilaeuro), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria.

8. Gli interessi di mora di rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 26 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### **Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento non dovuto. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art 25, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. La tariffa è versata dal soggetto obbligato, così come definito dal presente regolamento. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da soggetti diversi da quelli obbligati. In tal caso, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme sugli importi dovuti dal soggetto obbligato, solo su istanza del soggetto che ha effettuato il versamento (o degli eredi, in caso di intervenuto decesso dello stesso). E procede pertanto al contestuale recupero a nome del soggetto obbligato, dell'eventuale differenza di tariffa dovuta. La compensazione è comunque possibile solo se richiesta entro i termini di decadenza previsti dalla legge per la presentazione della richiesta di rimborso.
4. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma

dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

#### **Art. 28 – Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 29 – Mezzi di controllo e accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 30– Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - Omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto.;
  - Omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - Infedele dichiarazione: sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Per il ravvedimento delle somme versate tardivamente si fa espresso riferimento all'art 13 del Dlgs 472/1997 così come modificato dall'art 10 bis del D.L.124/2019.

### **Art. 31 – Contenzioso e accertamento con adesione**

1. Avverso l'avviso, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.
2. È prevista per il contribuente la possibilità di avvalersi della procedura di accertamento con adesione di cui al D.lgs. 218/1997

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 – Normativa di rinvio**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 33 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 34 – Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2021, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.



## ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

**Le utenze domestiche sono così suddivise:**

<b>Numero dei componenti del nucleo familiare</b>
1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE
4 PERSONE
5 PERSONE
6 e più PERSONE

**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di seguito indicate:**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88|Supplemento Ordinario n. 96 Decreto legislativo|3 aprile 2006| n. 152 - Norme in materia ambientale [TU ambientale]

**ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA - Testo in vigore dal 26 settembre 2020.**

**Allegato 4/10 - Allegato L-quater alla Parte quarta - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).**

**Allegato L-quater- Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).**

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

**Il presente allegato è stato inserito dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020**

## ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Comune di Palombara Sabina

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI

RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.lgs. 152/2006

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di L.R.P.T. della società/ditta individuale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede legale/domicilio fiscale in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e Luogo di esercizio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
Pec: \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_.

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

**COMUNICA**

che, a far data dal \_\_\_\_\_ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, di seguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accesso Locale	Superficie calpestabile

Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

## DICHIARA

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative codice fiscale \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione \_\_\_\_\_ sulla base di apposito accordo contrattuale numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con validità fino alla data del \_\_\_\_\_

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;

- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) \_\_\_\_\_ Quantitativi stimati annuali (kg) \_\_\_\_\_

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) \_\_\_\_\_ Quantitativi stimati annuali (kg) \_\_\_\_\_

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) \_\_\_\_\_ Quantitativi stimati annuali (kg) \_\_\_\_\_

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) \_\_\_\_\_ Quantitativi stimati annuali (kg) \_\_\_\_\_

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) \_\_\_\_\_ Quantitativi stimati annuali (kg) \_\_\_\_\_

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 5 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

## CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data

Firma e Timbro Società

\_\_\_\_\_

Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del Comune tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune: [comune.palombarasabina.rm@halleycert.it](mailto:comune.palombarasabina.rm@halleycert.it) ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.